

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Servizio 1 *“Indirizzi generali e contenzioso. Enti di Area Vasta”*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Articolo 21 della L.R. 5 gennaio 2026 n. 1 – Fondo per la risoluzione dei
contenziosi mediante transazioni – Prima assegnazione ed impegno*

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 *“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”*;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTA** la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 12, comma 3, concernente il riconoscimento del valore legale degli atti della pubblica amministrazione dalla data di loro inserimento nei siti telematici degli enti;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 20 del 29/02/2012 di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 449 del 13/02/2023, concernente il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;
- VISTO** il D.D.G. n. 383 del 07/09/2023 concernente il conferimento dell'incarico di dirigente del Servizio 1 - *“Indirizzi generali e contenzioso. Enti di area Vasta”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, inerente l' *“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”*;
- VISTO** l'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 concernente *“Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali”*;
- VISTA** la circolare n. 11 del 1° luglio 2021 della Ragioneria Generale della Regione recante *“Articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale»”*;
- VISTA** la circolare n. 17 del 10 dicembre 2021 della Ragioneria Generale della Regione recante *“Controllo contabile di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 – Integrazione alla Circolare del 1° luglio 2021”*;
- VISTA** la circolare n. 1 del 13 gennaio 2025 della Ragioneria Generale della Regione recante *“Nuovi codici IBAN GIROFONDI BANKIT a partire dal 1° gennaio 2025”*;
- VISTA** la circolare n. 2 del 22 gennaio 2025 della Ragioneria Generale della Regione recante *“Emissione dei Mandati di pagamento in modalità “girofondi da Tesoreria Unica” – Utilizzo dei nuovi codici IBAN - Circolare n. 42 del 16 dicembre 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze”*;

- VISTA** la legge regionale 05 gennaio 2026, n. 1: “*Legge di stabilità Regionale 2026-2028*”;
- VISTA** la legge regionale 05 gennaio 2026, n. 2: “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028.*”;
- VISTO** in particolare, l’articolo 21 della predetta legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, rubricato “*Fondo per la risoluzione dei contenziosi mediante transazioni*”, il quale al comma 2 prevede che:
 “2. È autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 la spesa di 2.000 migliaia di euro destinata per l’estinzione dei contenziosi promossi dai comuni nei confronti della Regione per la mancata attuazione dell’articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3). I comuni, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge inviano apposita richiesta all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica la propria richiesta. La spesa di cui al presente comma è ripartita per il cinquanta per cento sulla base della popolazione residente del comune richiedente e per il restante cinquanta per cento sulla base del numero dei comuni richiedenti. .”;
- RILEVATO** che, ai sensi dell’articolo 60 della medesima legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 “1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato”, e nel caso specifico di quanto disposto dall’articolo 21, comma 2, della predetta legge regionale n. 1/2026, la copertura finanziaria è assicurata dall’importo complessivo di € 6.000.000,00, ripartito nella misura di € 2.000.000,00, per ciascuno degli anni del triennio finanziario 2026-2028, sul capitolo di spesa **132069** “*Fondo da destinare alle stipula di accordi transattivi per l’estinzione dei contenziosi promossi dai comuni nei confronti della regione siciliana*”, così come risultante dal citato prospetto allegato alla L.R. 1/2026;
- RILEVATO** altresì, che la predetta legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, è stata pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 2 del 9 gennaio 2026 per cui , ai sensi dell’articolo 61, comma 1, della medesima legge le disposizioni ivi contenute sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione;
- RILEVATO** che il secondo capoverso dell’articolo 21 della predetta legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, subordina l’accesso al beneficio alla presentazione da parte dei comuni che si trovano nelle condizioni indicate dalla disposizione di apposita richiesta da inoltrare all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, termine da ritenersi non ordinatorio, attesa la sua evidente esplicitazione nel corpo della disposizione;
- RILEVATO** inoltre, che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 21, comma 2, e dell’articolo 61, comma 1, della predetta legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, il termine ultimo la presentazione dell’istanza da parte dei comuni interessati risulta essere il 24 gennaio 2026, tenuto conto dell’avvenuta pubblicazione del testo normativo nella G.U.R.S. n. 2 del 09/01/2026;
- VISTO** l’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, rubricato “*Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni*”, che al comma 1, lettera a), ha previsto la possibilità, previa consultazione referendaria delle popolazioni interessate (regolamentata con D.P. 24 marzo 2003, n. 8), di istituire con legge nuovi comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di altri comuni di origine;
- VISTO** in particolare, l’articolo 11 della richiamata legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, rubricato “*Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali*” il quale prevede che:
 “1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo Comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione. I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene, in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l’Assessore regionale per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione emana, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del nuovo Comune.”;

VISTO l'articolo 98 della L.R. 28 dicembre 2004. n. 17, rubricato "*Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari pendenti a seguito della istituzione di nuovi comuni*" che, al fine di definire i rapporti patrimoniali e finanziari pendenti e far cessare la materia del contendere fra il comune originario e quello di nuova istituzione, autorizzava l'Assessore competente in materia di enti locali a provvedere, tra l'altro, a:
" c) quantificare l'ammontare delle somme spettanti ai comuni di nuova istituzione;
d) assegnare, mediante piano di riparto, anche triennale, le somme quantificate, con oneri a valere sul fondo globale per le autonomie."

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, della predetta legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, il presupposto per poter accedere alle risorse è la **sussistenza alla data di entrata in vigore della medesima legge di un contenzioso in essere promosso dai comuni nei confronti della Regione Siciliana legato alla mancata attuazione da parte della Regione dell'articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17** e successive modificazioni;

VISTA l'istanza di accesso al beneficio presentata dal Comune di Acquedolci (ME) con la nota prot. n. 726 del 19/01/2026, acquisita al protocollo dipartimentale in data 20/01/2026 al n. 935, mediante la quale l'ente ha richiesto:
– di essere ammesso al beneficio di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, in quanto titolare di un contenzioso pendente nei confronti della Regione Siciliana per la mancata attuazione da parte della Regione dell'articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
di essere inserito, per l'effetto, nel piano di riparto previsto dalla disposizione medesima ai fini dell'estinzione del contenzioso pendente e della definitiva soddisfazione del credito vantato, sancito dal D.P. Reg. n. 94 del 15/03/2011 nell'importo di € 987.401,97;

ESAMINATA altresì, la relazione allegata alla suddetta la nota prot. n. 935 del 20/01/2026, nella quale il Comune di Acquedolci ha descritto gli eventi che hanno portato alla nascita del contenzioso per la mancata attuazione dell'articolo 98 della L.R. 17/2004, iscritto al R.G. n. 1534/2021 del Tribunale di Palermo ed ancora pendente presso la prima sezione della Corte d'Appello di Palermo con prossima udienza fissata per il giorno 03/03/2026;

VISTA l'istanza di accesso al beneficio presentata dal Comune di Santa Teresa Riva (ME) con la nota prot. n.1106, integrata dalla nota prot. n. 1108, entrambe, del 15/01/2026, acquisite al protocollo dipartimentale in data 20/01/2026 al n. 915 e al n.972, con cui l'ente ha richiesto di essere ammesso al beneficio di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, per la sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali derivanti dalla variazione territoriale a seguito della quale è stato scorporato il Comune di Savoca (ME), non documentando, tuttavia, la sussistenza di un contenzioso in essere promosso dal comune nei confronti della Regione Siciliana legato alla mancata attuazione da parte della Regione dell'articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

VISTA la nota prot. n. 2599 del 18/02/2026 con la quale il Servizio 1 "*Indirizzi generali e contenzioso. Enti di vasta area*" del Dipartimento delle Autonomie Locali ha invitato i comuni per i quali risultano verificati i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al beneficio a produrre

- 1) il documento del ricorso giudiziale promosso nei confronti della Regione per la mancata attuazione dell'articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, unitamente agli atti collegati e consequenziali del processo giudiziario, unitamente ad una relazione ricognitiva dello stato del procedimento pendente;
- 2) a) apposita istanza di "*Rinuncia agli atti del giudizio*" (Art. 306 c.p.c.) formulata personalmente dal rappresentante legale dell'ente o da un suo procuratore speciale, presentata in corso di udienza o tramite atto sottoscritto e notificato alle altre parti, regolarmente depositata presso la segreteria del Tribunale ove si svolge la causa;
oppure, alternativamente,
b) una proposta di accordo transattivo in corso di causa, formulato ai sensi degli artt. 1965 e seguenti c.c., con il quale le parti, attraverso i propri avvocati, formalizzano un accordo scritto (scrittura transattiva);

VISTA	la nota prot. n. 2421 del 20/02/2026, acquisita al protocollo dipartimentale in data 23/02/2026 al n. 2852 con la quale il Comune di Acquadolci, in riscontro alla nota del Servizio 1 prot. n. 2599 del 18/02/2026, optando per la “<i>Rinuncia agli atti del giudizio</i>” ai sensi dell’articolo 306 c.p.c., ha trasmesso la seguente documentazione: 1) documenti del ricorso giudiziale promosso nei confronti della Regione per la mancata attuazione dell’art. 98 della L. R. 28 dicembre 2004 n. 17, unitamente agli atti collegati e consequenziali del processo giudiziario e ad una relazione ricognitiva dello stato del procedimento pendente; 2) Delibera di Giunta Municipale n. 42 del 20/02/2025, con la quale è stato conferito mandato al legale dell’Ente di formulare apposita istanza di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 del c.p.c.;
VISTA	la nota prot. n. 2471 del 23/02/2026, acquisita al protocollo dipartimentale in data 24/02/2026 al n. 2901, con la quale il Comune di Acquadolci, ad integrazione della precedente nota prot. n. 2421 del 20/02/2026, ha trasmesso la documentazione comprovante l’avvenuto deposito, da parte del legale dell’Ente, dell’istanza di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 del c.p.c presso la segreteria del Tribunale con la relativa notifica a tutte le parti interessate;
VISTA	la nota prot. n. 24331-23/02/2026-P-AOOPA con cui l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo in relazione all’Affare Legale n. 3111/2017 inerente il ricorso in appello proposto dal Comune di Acquadolci, contro l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1392 del 31/03/2021 (R.G. n. 10285/17), ha trasmesso la rinuncia agli atti di causa notificata il 22/02/2026 ad istanza del Comune di Acquadolci;
VISTA	la nota prot. n. 4795 del 23/02/2026, acquisita al protocollo dipartimentale in data 24/02/2026 al n. 2915 con la quale il Comune di Santa Teresa Riva ha argomentato in merito al procedimento per la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Savoca e Santa Teresa Riva, non riferendo, tuttavia, in ordine alla pendenza di un contenzioso in essere promosso nei confronti della Regione Siciliana per la mancata attuazione da parte di questa dell’articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
RILEVATO	che i saldi creditori vantati dai comuni che hanno presentato istanza, derivanti, per effetto delle variazioni territoriali, dalla sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali ai sensi dell’articolo 11 della medesima legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, risultano essere: – di € 987.401,97 per il Comune di Acquadolci; – di € 194.984,85 per il Comune di Santa Teresa Riva;
PRESO ATTO	che entro il termine indicato dal legislatore non risultano essere pervenute ulteriori richieste di ammissione da parte di altri comuni interessati, e che il totale dei crediti scaturenti dalla sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni interessati dalla variazione territoriale, pari ad € 1.182.386,82 (€ 987.401,97 + € 194.984,85), risulta inferiore al totale di spesa di 2.000 migliaia di euro autorizzato dal legislatore regionale ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della predetta legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, per l’esercizio finanziario 2026 al fine dell’estinzione dei contenziosi nei confronti della Regione Siciliana legato alla mancata attuazione da parte della Regione dell’articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
RITENUTO	di poter procedere ai sensi del terzo capoverso del comma 2 dell’articolo 21, della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 al riparto tra i comuni beneficiari della disponibilità di spesa di 2.000 migliaia di euro per il cinquanta per cento sulla base della popolazione residente del comune richiedente e per il restante cinquanta per cento sulla base del numero dei comuni richiedenti, al fine dell’assegnazione entro il limite del saldo creditorio vantato da ciascun comune richiedente a seguito della sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali per effetto delle variazioni territoriali intervenute, computando l’effettiva disponibilità assegnabile a conclusione di ogni iter istruttorio tenendo conto dei saldi creditori da liquidare agli enti per conseguire l’estinzione dei contenziosi, come meglio specificato nel prospetto di seguito riportato:

COMUNI RICHIEDENTI	POPOLAZIONE RESIDENTE	RIPARTIZIONE DEL 50% DELLA DISPONIBILITA' DI SPESA SULLA BASE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE	COEFFICIENTE DI RIPARTO SULLA BASE DEL NUMERO DI COMUNI RICHIEDENTI	RIPARTIZIONE DEL 50% DELLA DISPONIBILITA' DI SPESA SULLA BASE DEL NUMERO DI COMUNI RICHIEDENTI	RIPARTIZIONE DELLA DISPONIBILITA' DI SPESA IN BASE AI PARAMETRI	SALDO CREDITORIO EX ART. 11 L.R. N. 30/2000 A SEGUITO DELLE VARIAZIONI TERRITORIALI	DISPONIBILITA' ASSEGNABILE DOPO I CONTEGGI DI RIPARTO NELLIMITO DEL SALDO CREDITORIO	RESIDUALE DISPONIBILITA' DI SPESA
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (4)	(6)	(7)	(8) = (5) - (7)
Acquedolci (ME)	5.514	€ 374.745,14	0,5	€ 500.000,00	€ 874.745,14	€ 987.401,97	€ 874.745,14	
Santa Teresa Riva (ME)	9.200	€ 625.254,86	0,5	€ 500.000,00	€ 1.125.254,86	€ 194.984,85	€ 194.984,85	
TOTALE	14.714	€ 1.000.000,00	1	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.182.386,82	€ 1.069.729,99	€ 930.270,01

CONSIDERATO che, rispetto alla quantificazione risultante dall'applicazione dei parametri di ripartizione indicati dalla disposizione normativa, l'importo assegnabile a ciascun ente non può eccedere il saldo creditorio derivante dalla sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali a seguito delle variazioni territoriali intervenute, mentre l'eccedenza della residuale disponibilità a spendere post riparto deve essere utilmente utilizzata per la finalità prevista dal legislatore volta all'estinzione dei contenziosi, come meglio specificato nel prospetto di seguito riportato:

COMUNI RICHIEDENTI	RIPARTIZIONE DELLA DISPONIBILITA' DI SPESA IN BASE AI PARAMETRI	SALDO CREDITORIO EX ART. 11 L.R. N. 30/2000 A SEGUITO DELLE VARIAZIONI TERRITORIALI	DISPONIBILITA' ASSEGNABILE DOPO I CONTEGGI DI RIPARTO NELLIMITO DEL SALDO CREDITORIO	RESIDUALE DISPONIBILITA' DI SPESA	ULTERIORE ASSORBIMENTO DELLA DISPONIBILITA' DI SPESA A COPERTURA DEL SALDO CREDITORIO	DISPONIBILITA' ASSEGNABILE A CHIUSURA DELL'ITER ISTRUTTORIO	DISPONIBILITA' RESIDUA SUL CAPITOLATO DI SPESA 132069
	(5) = (2) + (4)	(6)	(7)	(8) = (5) - (7)	(9)	(10)	(11) = (8) - (9)
Acquedolci (ME)	€ 874.745,14	€ 987.401,97	€ 874.745,14		€ 112.656,83	€ 987.401,97	
Santa Teresa Riva (ME)	€ 1.125.254,86	€ 194.984,85	€ 194.984,85		€ 0,00	€ 194.984,85	
TOTALE	€ 2.000.000,00	€ 1.182.386,82	€ 1.069.729,99	€ 930.270,01	€ 112.656,83	€ 1.182.386,82	€ 817.613,18

RILEVATO che il Comune di Santa Teresa Riva non ha ancora completato l'iter istruttorio non avendo fornito la documentazione comprovante la pendenza di un contenzioso in essere promosso nei confronti della Regione Siciliana per la mancata attuazione dell'articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

RILEVATO che il Comune di Acquedolci ha interamente completato il proprio iter istruttorio avendo fornito tutta la documentazione comprovante la pendenza del contenzioso in essere promosso nei confronti della Regione Siciliana per la mancata attuazione dell'articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, ed avendo documentato l'avvenuto deposito presso la Segreteria del Tribunale di Palermo della dichiarazione di *“Rinuncia agli atti del giudizio”* ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., relativa al ricorso in appello proposto dal Comune di Acquedolci, contro l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1392 del 31/03/2021 (R.G. n. 10285/17);

CONSIDERATO che il Comune di Acquedolci, avendo optato per la *“Rinuncia agli atti del giudizio”* ai sensi dell'articolo 306 c.p.c. in luogo dell'accordo transattivo, è tenuto a farsi carico delle spese legali e processuali ad oggi maturate a seguito della proposizione del ricorso;

RILEVATO pertanto, che si rende necessario procedere in favore del comune di Acquedolci:

- all'assegnazione e all'assunzione dell'impegno della somma di € 874.745,14 spettante a seguito dell'effettuazione del conteggio di ripartizione secondo i parametri indicati dalla disposizione normativa a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 21, comma 2 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 per l'anno 2026;
- all'assunzione della prenotazione di impegno della somma complementare di € 112.656,83, funzionale all'estinzione del saldo creditorio complessivo di € 987.401,97, assegnabile all'ente e da commutare in impegno definitivo solo dopo l'avvenuto accertamento della capienza delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 21, comma 2 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 per l'anno 2026;

RITENUTO di dover procedere, sulla competenza dell'esercizio finanziario 2026, all'**assegnazione**, all'assunzione dell'**impegno** in favore del **Comune di Acquedolci** della somma di **€ 874.745,14** a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 21, comma 2, della Legge 5 gennaio 2026, n. 1 – capitolo di spesa **132069** -

RITENUTO di dover procedere, sulla competenza dell'esercizio finanziario 2026, all'assunzione della **prenotazione di impegno** della somma complementare di **€ 112.656,83**, da assegnare all'ente successivamente previa commutazione in impegno definitivo solo dopo l'avvenuto accertamento della capienza delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 21, comma 2 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 per l'anno 2026 – capitolo di spesa **132069**;

VISTA la circolare n. 8 del 15/05/2018 (prot. n. 6208/2018) a seguito della quale sono state acquisite da parte dei comuni dell'isola apposite attestazioni riferite al codice IBAN dei rispettivi conti correnti di tesoreria unica intrattenuti presso la Banca d'Italia sui quali, in virtù della vigente disciplina, devono essere accreditati i trasferimenti regionali;

PRESO ATTO che il presente provvedimento risulta compatibile con quanto previsto dalla circolare n. 13 del 28 settembre 2020 "*Direttive in tema di controlli amministrativi contabili (ed eventuali s.m.i.) della Ragioneria Generale della Regione Siciliana*" e la successiva circolare n. 11 del 01/07/2021;

per quanto indicato in premessa

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 tra i comuni che hanno presentato istanza entro il termine stabilito dalla disposizione, identificati nei comuni di Acquedolci e di Santa Teresa Riva, è approvato il riparto della disponibilità di spesa autorizzata per l'anno 2026 a valere sul Fondo di cui all'articolo 21, comma 2 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, computato per il cinquanta per cento sulla base della popolazione residente del comune richiedente e per il restante cinquanta per cento sulla base del numero dei comuni richiedenti, fermo restando il limite del saldo creditorio vantato da ciascun comune richiedente a seguito della sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali per effetto delle variazioni territoriali intervenute, come meglio specificato nel prospetto di seguito riportato:

COMUNI RICHIEDENTI	POPOLAZIONE RESIDENTE	RIPARTIZIONE DEL 50% DELLA DISPONIBILITA' DI SPESA SULLA BASE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE	COEFFICIENTE DI RIPARTO SULLA BASE DEL NUMERO DI COMUNI RICHIEDENTI	RIPARTIZIONE DEL 50% DELLA DISPONIBILITA' DI SPESA SULLA BASE DEL NUMERO DI COMUNI RICHIEDENTI	RIPARTIZIONE DELLA DISPONIBILITA' DI SPESA IN BASE AI PARAMETRI	SALDO CREDITORIO EX ART. 11 L.R. N. 30/2000 A SEGUITO DELLE VARIAZIONI TERRITORIALI	DISPONIBILITA' ASSEGNABILE DOPO I CONTEGGI DI RIPARTO NELLIMITO DEL SALDO CREDITORIO	RESIDUALE DISPONIBILITA' DI SPESA
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (4)	(6)	(7)	(8) = (5) - (7)
Acquedolci (ME)	5.514	€ 374.745,14	0,5	€ 500.000,00	€ 874.745,14	€ 987.401,97	€ 874.745,14	
Santa Teresa Riva (ME)	9.200	€ 625.254,86	0,5	€ 500.000,00	€ 1.125.254,86	€ 194.984,85	€ 194.984,85	
TOTALE	14.714	€ 1.000.000,00	1	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.182.386,82	€ 1.069.729,99	€ 930.270,01

Articolo 2

In applicazione dell'**articolo 21, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 2025**, sulla competenza dell'esercizio finanziario 2026, è **assegnata ed impegnata** in favore del **Comune di Acquedolci** la somma di **€ 874.745,14** a valere sul capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana **132069** "*Fondo da destinare alle stipula di accordi transattivi per l'estinzione dei contenziosi promossi dai comuni nei confronti della regione siciliana*".

Articolo 3

In applicazione dell'**articolo 21, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 2025**, sulla competenza dell'esercizio finanziario 2026, è **prenotato l'impegno** della somma complementare di **€ 112.656,83**, da assegnare all'ente, previa commutazione in impegno definitivo, solo successivamente, dopo la chiusura di tutti i procedimenti istruttori e l'avvenuto accertamento della capienza delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 21, comma 2 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 per l'anno 2026 – capitolo di spesa **132069**;

Articolo 4

Dopo l'avvenuta notificazione del provvedimento con il quale il giudice della causa, prendendo atto dell'avvenuta composizione e definizione della controversia, avrà dichiarato l'intervenuta estinzione del giudizio, e dopo l'avvenuta acquisizione della dichiarazione liberatoria a firma del rappresentante legale dell'ente contenente in relazione alla pendenza giudiziaria la rinuncia ad eventuali ulteriori pretese presenti e future, si procederà alla liquidazione in favore del **Comune di Acquadolci** la somma di € **874.745,14** con successiva emissione del relativo mandato di pagamento con accredito sul conto di tesoreria infruttifero dell'ente comunale.

Articolo 5

La spesa prevista dal presente provvedimento, relativa ad obbligazioni con scadenza entro il corrente esercizio finanziario, è codificata con i seguenti codici di V livello del piano dei conti integrato:

Capitolo di spesa 132069 → P.F.: U.1.10.01.99.999 – C.E.: 2.1.9.99.03.001 – S.P.: 2.4.7.04.14.01.001

Articolo 6

Dopo che Comune di Santa Teresa Riva avrà completato l'iter istruttorio, fornendo la documentazione comprovante la pendenza di un contenzioso in essere promosso nei confronti della Regione Siciliana per la mancata attuazione dell'articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e dopo la definizione dell'atto conseguente alla opzione per la quale l'ente abbia scelto di avvalersi, alternativamente tra la *“Rinuncia agli atti del giudizio”* (Art. 306 c.p.c.) e la *“Risoluzione Consensuale”* (Transazione) (Artt. 1965 e seguenti c.c.), l'ufficio procederà all'impegno della disponibilità assegnabile di 194.984,85, procedendosi, in caso opposto, alla chiusura del procedimento.

Articolo 7

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dal comma 4 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. .

Articolo 8

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla competente Ragioneria centrale per la Presidenza e l'Assessorato regionale delle Autonomie locali e la Funzione pubblica, per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e, successivamente, notificato al Comune richiedente.

Articolo 9

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica.

Palermo, 26/02/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

Bernardo Santomauro



BERNARDO SANTOMAURO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
26.02.2026 15:33:06 GMT+02:00